

## **RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 2009-2010**

La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'I.C.I. avvalendosi del **ravvedimento operoso**, procedura prevista dall'art.13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e successive modificazioni, che consente riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili. Il ravvedimento operoso in materia di tributi comunali è inoltre regolamentato dalla Circolare M.F. 13.7.1998, n.184/E.

**Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.**

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

## Prospetto delle violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Omesso o parziale versamento Acconto 2009	Scadenza Ravvedimento	Sanzione	Note
Scadenza Versamento ordinario: <b>16 giugno 2009</b>	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI *relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore  * termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi	<b>3% imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/10 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)

Omesso o parziale versamento Saldo 2009	Scadenza Ravvedimento	Sanzione	Note
Scadenza Versamento ordinario: <b>16 dicembre 2009</b>	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI *relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore  * termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi	<b>3% imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/10 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)

<b>Omesso o parziale versamento Acconto 2010</b>	<b>Scadenza Ravvedimento</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Note</b>
Scadenza Versamento ordinario: <b>16 giugno 2010</b>	Entro 30 giorni : <b>16 luglio 2010</b>	<b>2,50 % imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/12 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)
	Oltre i 30 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI *relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore  * termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi	<b>3% imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/10 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)

<b>Omesso o parziale versamento saldo 2010</b>	<b>Scadenza Ravvedimento</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Note</b>
Scadenza Versamento ordinario: <b>16 dicembre 2010</b>	Entro 30 giorni : <b>15 gennaio 2011</b>	<b>2,50 % imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/12 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)
	Oltre i 30 giorni, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI *relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore  * termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi	<b>3% imposta dovuta</b>	Sanzione pari ad 1/10 del minimo (30%) (DL n.185 del 29.11.08)

<b>Dichiarazione omessa e presentata entro 90 giorni dalla regolare scadenza</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Note</b>
Scadenza ordinaria dichiarazione ICI relativa all'anno 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 Maggio 2010</b> per chi presenta Mod.730</li> <li>• <b>30 giugno 2010</b> per chi presenta Mod. Unico cartaceo</li> <li>• <b>30 settembre 2010</b> per chi presenta Mod.Unico telematico.</li> </ul>		
Ravvedimento entro 90 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 agosto 2010</b> per chi ha presentato Mod.730</li> <li>• <b>28 settembre 2010</b> per chi ha presentato Mod. Unico cartaceo</li> <li>• <b>29 dicembre 2010</b> per chi ha presentato Mod.Unico telematico.</li> </ul>	<p><b>8,33% imposta dovuta per l'anno 2009</b> in base alla dichiarazione tardivamente prodotta</p>	<p>Sanzione pari ad 1/12 del minimo (100%) con 1/12 del minimo (51 €)  (DL n.185 del 29.11.08)</p>

Il ravvedimento per la tardiva dichiarazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il contestuale versamento della sanzione, dell'imposta se dovuta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Sulla dichiarazione deve essere riportata l'annotazione: "Effettuato ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione". Alla dichiarazione inoltre deve essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessivamente versata a titolo di ravvedimento.

<b>Dichiarazione omessa e presentata oltre 90 giorni dalla regolare scadenza</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Note</b>
Scadenza ordinaria dichiarazione ICI relativa all'anno 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 Maggio 2010</b> per chi presenta Mod.730</li> <li>• <b>30 giugno 2010</b> per chi presenta Mod. Unico cartaceo</li> <li>• <b>30 settembre 2010</b> per chi presenta Mod.Unico telematico.</li> </ul>		
Ravvedimento oltre i 90 giorni dalla regolare scadenza	<b>entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno 2010</b>	<b>10% imposta dovuta per l'anno 2009</b> in base alla dichiarazione tardivamente prodotta	Sanzione pari ad 1/10 del minimo (100%) con 1/10 del minimo (51 €)  (DL n.185 del 29.11.08)
<p>Il ravvedimento per la tardiva dichiarazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il contestuale versamento della sanzione, dell'imposta se dovuta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Sulla dichiarazione deve essere riportata l'annotazione: "Effettuato ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione". Alla dichiarazione inoltre deve essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessivamente versata a titolo di ravvedimento.</p>			

<b>Dichiarazione infedele</b>	<b>Scadenze</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Note</b>
<p>Si rammenta che il ravvedimento per infedeltà della dichiarazione è possibile "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa per cui, per gli anni pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" (circolare ministeriale n.184/E del 13.7.1998).</p>			<p>Poiché per l'infedeltà della dichiarazione non è previsto un importo minimo fisso, se l'imposta versata per l'anno è corretta, non si applica nessuna sanzione.</p> <p>Se esiste una differenza d'imposta il ravvedimento per l'infedele dichiarazione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il contestuale versamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.</p>
<p>Presentazione dichiarazione di rettifica <b>relativa all'anno 2008 presentata</b> tempestivamente nel <b>2009</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>31 Maggio 2010</b> per chi presenta Mod.730</li> <li>• <b>30 giugno 2010</b> per chi presenta Mod. Unico cartaceo</li> <li>• <b>30 settembre 2010</b> per chi presenta Mod.Unico telematico.</li> </ul>	<p><b>5% differenza imposta dovuta per l'anno 2008</b> in base alla dichiarazione di rettifica prodotta</p>	<p>Sanzione pari ad 1/10 del minimo (50%)</p>
<p>Presentazione dichiarazione di rettifica <b>relativa all'anno 2009 e presentata</b> tempestivamente nel <b>2010</b></p>	<p><b>entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno 2010</b></p>	<p><b>5% differenza imposta dovuta per l'anno 2009</b> in base alla dichiarazione di rettifica prodotta</p>	<p>Sanzione pari ad 1/10 del minimo (50%)</p>
<p>Sulla dichiarazione deve essere riportata l'annotazione: "Effettuato ravvedimento operoso per rettifica della dichiarazione". Alla dichiarazione inoltre deve essere allegata copia della ricevuta di versamento della somma complessivamente versata a titolo di ravvedimento. La dichiarazione rettificativa va redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione.</p>			

Interessi Legali:

Dal	Al	Misura	normativa
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M 01 dicembre 2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M 12 dicembre 2007
01/01/2010		1%	D.M.04 dicembre 2009

### **Modalità di pagamento**

Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora.

Il pagamento può essere effettuato barrando la casella "**Ravv**":

- con bollettino postale intestato a: **CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA –FC-ICI**  
**C/C 88707328**
- con **MODELLO F24** presso gli istituti di credito e gli uffici postali, utilizzando i seguenti codici:  
**Codice Comune : C777**  
**Codice Tributo:**
  - **3901 – ICI per abitazione principale**
  - **3903 – ICI per le aree fabbricabili**
  - **3904 – ICI per gli altri fabbricati**
  - **3906 – Interessi**
  - **3907– Sanzioni**

Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare la casella "Ravv." occorre indicare nello spazio riservato alla voce, "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto) e nel "totale da versare" la somma corrispondente all'imposta + sanzione + interessi

In tutti i casi in cui ci si avvale del ravvedimento operoso è consigliabile renderne comunicazione all'Ufficio Tributi utilizzando l'apposito modello prestampato (**vedi File da scaricare**) da consegnare all'Ufficio Protocollo con allegata copia dell'attestazione del versamento effettuato.